Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 131
1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 21 gennaio 2019

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni):

Plenaria (antimeridiana) . . . . . *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

Lunedì 21 gennaio 2019

Plenaria

7ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
COLTORTI

indi del Presidente della 1ª Commissione
BORGHESI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Galli e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Crippa.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso alla trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

Le Commissioni riunite convengono.

IN SEDE REFERENTE

(989) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che i Relatori hanno presentato gli emendamenti 1.0.500, 3.500, 3.0.500, 3.0.600, 3.0.700, 5.500, 8.500, 8.0.500, 9.0.500, 9.0.600, 10.500, 10.600, 11.0.500, 11.0.600, 11.0.700, 11.0.800 e 11.0.900, pubblicati in allegato, in relazione ai quali è già stato fissato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per la giornata di oggi alle ore 11.

Sono inoltre state presentate le seguenti riformulazioni: 1.44 (testo 2), 3.1 (testo 2), 3.20 (testo 2), 3.47 (testo 2), 3.91 (testo 2), 3.92 (testo 2), 3.103 (testo 2), 3.105 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), 3.0.1 (testo 2 corretto), 3.0.15 (testo 2), 3.0.81 (testo 2), 4.3 (testo 3), 4.0.16 (testo 3), 4.0.17 (testo 2), 4.0.21 (testo 2), 7.2 (testo 2), 8.0.16 (testo 2), 9.0.22 (testo 2), 10.0.23 (testo 2), 11.0.43 (testo 2) e 11.0.89 (testo 2), anch'esse pubblicate in allegato.

Informa altresì che i Gruppi della Lega e del Movimento 5 Stelle hanno ritirato i seguenti emendamenti: 1.2, 1.0.22, 3.6, 3.9, 3.12, 3.14, 3.16, 3.18, 3.25, 3.28, 3.31, 3.58, 3.70, 3.71, 3.78, 3.82, 3.79, 3.81, 3.115, 3.122, 3.0.4, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.16, 3.0.24, 3.0.26, 3.0.43, 3.0.44, 3.0.46, 3.0.52, 3.0.64, 3.0.65, 3.0.66, 3.0.67, 3.0.68, 3.0.69, 3.0.70, 3.0.72, 3.0.74, 3.0.77, 3.0.78, 3.0.79, 3.0.84, 3.0.87, 3.0.89, 3.0.105, 3.0.110, 3.0.122, 3.0.137, 3.0.140, 3.0.141, 4.0.22, 4.0.23, 5.6, 5.9, 5.11, 5.48, 5.0.4, 5.0.14, 5.0.31, 6.0.2, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.22, 6.0.45, 6.0.46, 7.1 7.3, 7.0.7, 8.3, 8.12, 10.26, 10.35, 10.36, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.13, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.1000/21, 11.39, 11.0.2, 11.0.8, 11.0.15, 11.0.17, 11.0.46, 11.0.71, 11.0.107, 11.0.134, 11.0.150, 11.0.154, 11.0.161 e 11.0.169.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* ritiene insufficiente il termine delle ore 11 considerato che gli emendamenti dei relatori sono stati depositati soltanto venerdì in tarda serata. Auspica, quindi, che nell'organizzazione dei lavori si tenga conto delle esigenze delle opposizioni di valutare con attenzione le proposte della maggioranza e del Governo.

Il senatore VITALI *(FI-BP)*, nel condividere le considerazioni del senatore Mallegni, sottolinea la necessità di stabilire tempi certi nella programmazione dei lavori, in modo da consentire anche alle opposizioni di offrire il proprio contributo.

Il PRESIDENTE propone di posticipare il termine alle ore 13.

Il senatore MALAN *(FI-BP)*, ringraziando il Presidente per la disponibilità ad accogliere la richiesta di un margine di tempo più ampio per l'esame degli ulteriori emendamenti dei relatori, ritiene che sarebbe preferibile fissare il termine per le ore 15.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di trasmettere i subemendamenti quanto prima alla Commissione bilancio.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 14 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Su proposta della relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sono accantonati gli emendamenti: 1.44 (testo 2), 1.1, 1.3, 1.5, 1.15, 1.29 (testo corretto), 1.33 (testo 2), 1.34 (testo 2), 1.35, 1.38, 1.0.5, 1.0.17, 1.0.18, 1.0.19, 1.0.20, 1.0.24, 1.0.26 e 1.0.28. È altresì accantonato l'emendamento 1.0.500 dei relatori.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, nonché sugli identici 1.12 e 1.13.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.31, 1.32, 1.36, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.12, 1.0.14 e 1.0.16. Infine, invita a ritirare l'emendamento 1.0.27.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* chiede chiarimenti in merito all'accantonamento dell'emendamento 1.34 (testo 2), con il quale si pone rimedio alla soppressione delle agevolazioni fiscali per gli enti del Terzo settore, disposta con i commi 51 e 52 della legge di bilancio per il 2019. Ricorda che anche autorevoli esponenti del Governo hanno riconosciuto la necessità di apportare una correzione in tal senso.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)*, accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.0.27.

Quanto alla questione sollevata dal senatore Margiotta, conferma che anche il Presidente del Consiglio ha assunto l'impegno di intervenire per ripristinare le agevolazioni fiscali a beneficio delle associazioni del *no profit*. Ritiene pertanto condivisibile l'iniziativa assunta dal Gruppo PD con l'emendamento all'esame. Resta, tuttavia, da risolvere il problema della copertura, non essendo condivisibile la proposta di distrarre parte

dei fondi destinati al finanziamento del reddito di cittadinanza e alla revisione del sistema pensionistico.

Il vice ministro GALLI evidenzia che sulla questione dell'IRES per gli enti del Terzo settore vi è un orientamento comune di maggioranza e opposizioni. Pertanto, è preferibile che l'emendamento 1.34 (testo 2) resti accantonato, al fine di individuare una formulazione condivisa.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* ricorda che anche gli emendamenti 11.0.170 e 11.0.171, a sua prima firma, riguardano lo stesso argomento. Chiede se i relatori intendano presentare una propria riformulazione.

Il senatore COLLINA *(PD)*, replicando al senatore Patuanelli, sottolinea che il testo 2 dell'emendamento 1.34 presenta una copertura differente da quella indicata, che era prevista invece nel testo originario.

Il PRESIDENTE sottolinea che la riformulazione all'emendamento 1.34 è all'esame della Commissione bilancio e resta pertanto accantonata.

Si procede, quindi, alla votazione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.4 è posto in votazione ed è respinto.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.11.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)*, intervenendo in dichiarazione di voto, sottolinea che la proposta in esame è volta a estendere l'applicazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese anche alle micro imprese, nonché ai professionisti iscritti agli ordini professionali, in quanto anch'essi attraversano un periodo di crisi. Ritiene incomprensibile l'indisponibilità della maggioranza e del Governo ad accogliere l'emendamento in esame.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* annuncia voto favorevole sull'emendamento 1.11, il cui contenuto è simile a quello dell'emendamento 1.13 a sua prima firma. Chiede un ripensamento dei relatori e del Governo sulla proposta in esame. Infatti, nonostante l'esiguità degli stanziamenti del Fondo, si tratta di evitare una disparità di trattamento, in quanto anche i professionisti – come le piccole e medie imprese – subiscono gli effetti negativi derivanti dai ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione.

L'emendamento 1.11 è posto in votazione ed è respinto.

Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 1.12 e 1.13 sono respinti.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* chiede che i relatori e il rappresentante del Governo argomentino il proprio parere contrario, quanto meno sugli emendamenti in riferimento ai quali vengono effettuate dichiarazioni di voto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, precisa che l'orientamento contrario sull'emendamento 1.11, come anche sugli identici 1.12 e 1.13, non deriva da una mancanza di sensibilità verso le istanze delle categorie di soggetti da essi individuati, ma, al contrario, dalla volontà di riflettere attentamente sull'ampiezza della platea dei destinatari dell'intervento al fine di non sminuirne l'efficacia.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.14, 1.16, 1.17 e 1.20 sono respinti.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.21.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* sottolinea che l'emendamento in esame è volto a estendere la garanzia della sezione speciale del Fondo per le piccole e medie imprese anche al settore edilizio, che – come è noto – attraversa un prolungato periodo di crisi, con perdita di molti posti di lavoro.

Esprime, inoltre, rammarico perché non è stato accolto l'emendamento 1.16, volto a prevedere un sostegno anche per le imprese subappaltatrici – e non solo per quelle di maggiori dimensioni, aggiudicatarie dell'appalto – che vantino crediti nei confronti della pubblica amministrazione, per lavori già eseguiti.

Il senatore ASTORRE *(PD)* osserva che le misure previste con l'emendamento 1.21, come le altre inserite nelle proposte di modifica segnalate dal senatore Margiotta, sono volte a mitigare gli effetti negativi della crisi del settore edilizio, che è fondamentale per la ripresa economica del Paese. Annuncia, pertanto, il proprio voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.21 è respinto.

Con successive distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.31.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* invita i relatori e il Governo a rivalutare l'emendamento in esame, che prevede l'intervento del Fondo di garanzia in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti dei Comuni che hanno dichiarato dissesto, per evitare che vi siano ripercussioni sui servizi locali per i cittadini. Segnala che tale intervento è stato sollecitato dall'ANCI.

Il PRESIDENTE accogliendo la richiesta del senatore Vitali, dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 1.30 e 1.31, nonché dell'emendamento 1.32, che riguarda la stessa materia.

L'emendamento 1.36, posto in votazione, risulta respinto.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.40, 1.41, 1.42 e 1.43 sono respinti.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* ribadisce che la maggioranza non è contraria all'estensione ad altri settori economici in difficoltà della garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese. Al momento, però, gli stanziamenti previsti sarebbero insufficienti per un ampliamento della platea dei beneficiari, che in ogni caso si potrà determinare in futuro, qualora siano reperite risorse aggiuntive.

Data la ristrettezza dei fondi disponibili, quindi, è necessario operare una scelta politica, che per il momento privilegia le piccole e medie imprese in difficoltà, in quanto esse rivestono un ruolo primario nella struttura produttiva del Paese.

Sottolinea, infine, che alcune misure per il settore edilizio sono previste all'articolo 5.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* ritiene doveroso un intervento nei confronti di tutti i settori economici in emergenza, per motivi di equità. Prende atto che il Governo e la maggioranza, invece, assegnano la priorità alle piccole e medie imprese rispetto ai professionisti e altri settori economici.

Il senatore COLLINA *(PD)* esprime considerazioni critiche sulle argomentazioni del senatore Patuanelli, sottolineando che, con la manovra economica, il Governo ha reperito le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nel proprio programma, anche a costo di ricorrere a clausole di salvaguardia molto onerose. Pertanto, ritiene che si sarebbe potuto compiere scelte politiche differenti, al fine di prendere in considerazione anche le esigenze di altri settori in difficoltà.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* chiede alla Presidenza di rivalutare la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.10, che introduce semplificazioni in materia di tariffe postali agevolate, tra l'altro già presenti nella versione originaria del decreto-legge. Non sarebbe altrimenti comprensibile il criterio secondo cui altri emendamenti aggiuntivi sono stati invece ammessi all'esame.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* revoca la dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 1.0.10 e ne dispone l'accantonamento.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.0.12 che risulta respinto.

Posto ai voti anche l'emendamento 1.0.14 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.0.16.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* sollecita una riflessione approfondita sull'emendamento in esame, con cui si intende ridurre le percentuali degli importi che i Comuni sono tenuti ad accantonare nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Osserva, infatti, che in tal modo si genera un avanzo di amministrazione che gli enti locali potranno utilizzare solo per finanziare spese di investimento, piuttosto che la spesa corrente. A suo avviso, non vi è più il rischio che i Comuni spendano risorse prima di averle incassate, considerati i limiti previsti dall'ordinamento e il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile su tale aspetto.

Dichiara, in ogni caso, la propria disponibilità a riformulare l'emendamento in un nuovo testo.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* sottolinea che, attraverso emendamenti d'iniziativa parlamentare e dei relatori, sono stati risolti numerose difficoltà che riguardano i Comuni. Assicura che anche la questione segnalata dal senatore Mallegni è all'attenzione dei relatori e del Governo, ma al momento resta irrisolta, anche perché comporterebbe un onere a carico del bilancio statale.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.0.16.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Su proposta del RELATORE sono accantonati gli emendamenti: 2.0.1, 2.0.3 e 2.0.6, nonché l'emendamento del Governo 2.1000.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritira gli emendamenti 3.107, 3.0.58, 3.0.88, 3.0.144 e 3.0.145.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* ritira gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.91.

Su proposta del PRESIDENTE relatore, sono accantonati gli emendamenti: 3.1 (testo 2), 3.2, 3.5, 3.15, 3.17, 3.20 (testo 2), 3.23, 3.37, 3.40, 3.41, 3.42, 3.47 (testo 2), 3.48, 3.49, gli identici 3.61, 3.62 e 3.63, gli identici 3.64 e 3.65, 3.75, 3.76, 3.77, 3.80, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89, 3.90, 3.91 (testo 2), 3.93, 3.105 (testo 2), 3.110, 3.111, 3.112, 3.121, 3.125 (testo 2), 3.0.1 (testo 2 corretto), 3.0.8, 3.0.14, 3.0.15 (testo 2), 3.0.17, 3.0.21, 3.0.22, 3.0.23, 3.0.25, 3.0.27, 3.0.37, 3.0.38, 3.0.39, 3.0.40, 3.0.51, 3.0.53, 3.0.55, 3.0.57, 3.0.61, 3.0.80, 3.0.81 (testo 2), 3.0.90, 3.0.93, 3.0.96, 3.0.97, 3.0.121, 3.0.146, 3.0.132, 3.0.133, 3.0.136 (testo 2), 3.0.143, 3.0.139.

Sono altresì accantonati gli emendamenti dei relatori 3.500, 3.0.500, 3.0.600 e 3.0.700.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 3.26, 3.32, 3.33, gli identici 3.35 e 3.36, 3.38, 3.39, gli identici 3.45 e 3.46, 3.52, gli identici 3.56 e 3.57, 3.59, 3.60, gli identici 3.66 e 3.67, 3.68, 3.69, 3.73, 3.92, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99, 3.102, 3.108, 3.109, 3.116, 3.117, 3.118, gli identici 3.119 e 3.120, 3.0.6, 3.0.5, 3.0.7, 3.0.12, 3.0.19, 3.0.28, 3.0.29, 3.0.30, gli identici 3.0.34 e 3.0.35, 3.0.36, 3.0.42, 3.0.47, gli identici 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.50, gli identici 3.0.54, 11.0.51, 11.0.52, gli identici 3.0.56, 11.0.55 e 11.0.56, gli identici 3.0.62, 11.0.57 e 11.0.60, gli identici 3.0.63, 11.0.58 e 11.0.59.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.0.75, 3.0.76 e 3.0.92, altrimenti il parere è contrario.

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 3.0.94 e 11.0.135, nonché sugli emendamenti 3.0.95, 3.0.98, 3.0.99, 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102, 3.0.103, 3.0.104, 3.0.111, 3.0.112, 3.0.119, 3.0.120, 3.0.123, 3.0.124, 3.0.125, 3.0.126, e 3.0.127.

Invita, quindi, i proponenti a ritirare l'emendamento 3.0.128, altrimenti il parere è contrario. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti 3.0.129, 3.0.130, 3.0.131, 3.0.134 e 3.0.135.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello dei relatori.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, riprende alle ore 11,25.

Si procede alla votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.26 è respinto.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.32 e 3.33.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.35 e 3.36.

Il senatore TARICCO *(PD)* annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame. Piuttosto che prevedere deroghe per consentire gli interventi sugli alberi colpiti dalla Xylella, sarebbe forse più opportuno abrogare il decreto legislativo luogotenenziale n. 475 del 1945, che introduce alcune limitazioni all'abbattimento degli alberi di olivo, e rimettere all'autorità competente la facoltà di valutare i singoli casi.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 3.35 e 3.36 sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.38.

Il senatore VITALI *(FI-BP)*, intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene opportuno estendere a tutti i pensionati agricoli le agevolazioni tributarie di cui beneficiano i coltivatori diretti. Invita, quindi, a una ulteriore riflessione su una misura volta a evitare disparità di trattamento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.38 è respinto.

È successivamente posto in votazione l'emendamento 3.39, che risulta respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.45 e 3.46.

Il senatore TARICCO *(PD)* sottolinea l'esigenza di prorogare al 30 giugno 2019 il termine entro cui effettuare le revisioni per le macchine agricole. Osserva che, se non si adotta tale misura in questa sede, sarà necessario inserire una norma nel prossimo decreto contenente proroghe, in quanto il settore non è pronto a espletare tali adempimenti.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* ritiene incomprensibili le ragioni della contrarietà dei relatori e del Governo a un intervento molto puntuale e specifico, che peraltro non reca alcun onere.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 3.45 e 3.46 sono respinti.

È successivamente respinto anche l'emendamento 3.52.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.56 e 3.57.

Il senatore TARICCO *(PD)* annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame, volti a estendere le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali anche alle società agricole.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 3.56 e 3.57 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.59 e 3.60.

Il senatore TARICCO *(PD)* invita i relatori e il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sugli emendamenti in esame, che mirano a rendere efficace su tutto il territorio nazionale la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP). Poiché attualmente l'accertamento del possesso dei requisiti è effettuato dalle singole Regioni, si potrebbero verificare difformità di trattamento.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* invita a tenere presente che su questo tema, il 6 luglio 2016, il Senato ha approvato un ordine del giorno, con il quale si impegnava il Governo a prevedere che la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004, non possa subire limitazioni territoriali nel suo utilizzo.

Il senatore COLLINA *(PD)* chiede che gli emendamenti in esame siano accantonati.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti identici 3.59 e 3.60.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.66 e 3.67.

Il senatore TARICCO *(PD)* precisa che gli emendamenti in esame hanno un valore interpretativo della norma che consente la costituzione di reti d'impresa per la valorizzazione delle produzioni agricole. Infatti, poiché uno solo dei soci si occupa della commercializzazione del prodotto, vi è il rischio che gli altri perdano i benefici fiscali.

Invita, quindi, i relatori e il rappresentante del Governo a una riflessione più approfondita.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* dispone l'accantonamento degli emendamenti identici 3.66 e 3.67.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.68.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* sottolinea che la proposta è volta ad escludere la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati per i distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 3.68, 3.69 e 3.73.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.92, preannunciandone la riformulazione in un testo 2.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 3.92.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.94.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* chiede una ulteriore riflessione sull'opportunità di semplificare gli adempimenti in materia di registri di carico e scarico per i magazzini di deposito all'ingrosso di burro.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)*, alla luce delle considerazioni del senatore Vitali, dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.94 e del successivo 3.95, sulla stessa materia.

L'emendamento 3.96, posto in votazione, risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.97.

Il senatore STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))* ritiene indispensabile abolire quanto prima lo *split payment*, poiché la misura penalizza gli imprenditori creditori nei confronti della pubblica amministrazione.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.97 e 3.98.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.99.

Il senatore TARICCO *(PD)* sottolinea che la disposizione riguarda le aziende agricole produttrici di carne e latte, che usufruiscono della compensazione forfetaria dell'IVA, le quali risulterebbero penalizzate a causa della introduzione della misura *reverse charge*.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.99, ritenendo opportuni ulteriori approfondimenti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.102 e 3.108 sono respinti.

Il senatore RUSPANDINI *(FdI)*, sottolinea che l'emendamento 3.109 è volto a mitigare i disagi derivanti dagli obblighi di fatturazione elettronica per gli importi inferiori a 10.000 euro. La misura agevolerebbe le imprese di minori dimensioni.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.109 e 3.116.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.117.

Il senatore TARICCO *(PD)* sottolinea che l'emendamento intende esentare gli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture dal versamento al Gestore servizi energetici (GSE) della quota di incentivo finalizzata allo smaltimento dei rifiuti prodotti dai pannelli. Infatti, al termine del periodo di venti anni, gli impianti integrati non po-

tranno essere smaltiti, senza abbattere anche la struttura portante. Chiede quanto meno di segnalare la questione al Ministero competente.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.117 e 3.118 sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.119 e 3.120.

Il senatore TARICCO *(PD)*, intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene opportuno escludere le aziende agricole che utilizzano cisterne di piccole dimensioni per lo stoccaggio del gasolio per usi agricoli dall'applicazione della normativa antincendio valida per gli impianti industriali.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 3.119 e 3.120 sono respinti.

Si passa all'esame dell'emendamento 3.0.6.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* sottolinea che la proposta mira a semplificare gli adempimenti burocratici previsti nel settore dell'edilizia. Ricorda che il settore soffre di una crisi risalente negli anni, che ha provocato la perdita di molti posti di lavoro e che si potrebbe superare solo con un impulso alle opere pubbliche e un'agevolazione dell'accesso al credito bancario. Sottolinea che anche la Lega aveva presentato l'emendamento identico 3.0.4, poi ritirato.

Il senatore PATUANELLI *(M5S)* ribadisce che gli interventi destinati al settore edilizio saranno esaminati all'articolo 5 del decreto-legge.

Quanto all'emendamento in esame, pur ritenendo condivisibile la finalità di semplificare gli adempimenti per le imprese edili, ritiene criticabile la previsione di far decorrere il termine previsto per presentare il ricorso al TAR dalla comunicazione di inizio lavori come indicata nel cartello di cantiere. Infatti, tale cartello è deteriorabile oppure può non essere visibile.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* osserva che nell'emendamento 3.0.5, di cui è firmatario, è specificato l'obbligo per il titolare del permesso di costruire di comunicare l'inizio dei lavori allo sportello unico o all'ufficio comunale competente. Da quella data decorrerà il termine di sessanta giorni per i soggetti terzi legittimati a tutelare i loro diritti in giudizio.

Il senatore MARGIOTTA *(PD)* sottolinea la necessità di fissare una data certa per la decorrenza del termine entro cui i soggetti che si ritengano danneggiati dall'intervento edilizio possono presentare ricorso. La situazione di incertezza, infatti, finisce per disincentivare gli investimenti delle imprese.

Chiede che gli emendamenti 3.0.6 e 3.0.5 siano accantonati per una riflessione più approfondita.

La relatrice PIROVANO *(L-SP-PSd'Az)* ritiene opportuno tutelare non solo gli interessi dei costruttori, ma anche quelli dei cittadini. Considera rischioso affidare la comunicazione dell'inizio dei lavori alla iscrizione sul cartello di cantiere, perché i soggetti interessati potrebbero non vederlo.

Il senatore SANTILLO *(M5S)* osserva che la comunicazione agli uffici comunali dell'inizio dei lavori è già prevista dalla normativa vigente. Pertanto, il cittadino interessato – in assenza del cartello di cantiere – può recarsi in Comune e acquisire tutte le informazioni necessarie per la presentazione del ricorso.

Il senatore VITALI *(FI-BP)* ribadisce l'importanza di stabilire una data certa per la decorrenza del termine di sessanta giorni entro cui è possibile ricorrere in giudizio contro l'intervento edilizio. A suo avviso, non è possibile fare riferimento al momento in cui il soggetto interessato ha acquisito conoscenza del titolo edilizio. Gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.6, peraltro, prevedono semplicemente che la data indicata sul cartello di cantiere corrisponda a quella della comunicazione formale agli uffici comunali.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* rileva che, con la segnalazione certificata di inizio attività, i lavori possono già iniziare. Sarebbe comunque preferibile fissare una data certa per la decorrenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, che dovrebbe corrispondere alla comunicazione agli uffici comunali. Con l'emendamento 3.0.6, invece, si prevede la sospensione dei lavori finché non sia apposto il cartello di cantiere.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* sottolinea che i lavori possono iniziare dal momento della comunicazione di inizio lavori asseverata o della segnalazione certificata di inizio attività. Tuttavia, spesso le imprese edili, prima di procedere, attendono che decorrano i sessanta giorni entro i quali il Comune può sospendere i lavori per accertare eventuali difformità rispetto alla normativa ed eventualmente disporre la rimozione dei manufatti.

Si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 3.0.5 per superare le obiezioni emerse nel corso del dibattito.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.6 e 3.0.5.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.0.7, 3.0.12, 3.0.19, 3.0.28, 3.0.29 e 3.0.30, sono respinti.

Gli emendamenti identici 3.0.34 e 3.0.35 sono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.36.

Il senatore TARICCO *(PD)* dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame. Ritiene indispensabile, infatti, elevare da 5.000 a 25.000 euro l'importo dei fondi europei per i terreni agricoli oltre il quale è necessaria la documentazione antimafia, invece che prorogare di anno in anno l'entrata in vigore di una norma che rischia di aggravare eccessivamente i compiti delle prefetture.

Chiede di effettuare ulteriori verifiche, al fine di trovare una soluzione definitiva.

Il senatore VITALI *(FI-BP)*, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto favorevole, in quanto ritiene condivisibili le osservazioni del senatore Taricco. Se la soglia resta fissata a 5.000 euro, le prefetture dovrebbero effettuare controlli antimafia su una platea eccessivamente ampia di imprese agricole beneficiarie dei contributi europei.

Il presidente BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* dispone l'accantonamento dell'emendamento 3.0.36.

Gli emendamenti 3.0.42 e 3.0.47 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.50.

Il senatore TARICCO *(PD)* ritiene necessaria una norma interpretativa per chiarire che il versamento dei contributi previsti dal regio decreto n. 2523 del 1923 si riferiscono alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, in modo da escludere le imprese più piccole.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.50 sono respinti.

Con un'unica votazione, sono successivamente respinti gli identici emendamenti 3.0.54, 11.0.51 e 11.0.52.

Si passa alla votazione degli emendamenti 3.0.56, 11.0.55 e 11.0.56.

La senatrice DE PETRIS *(Misto-LeU)* annuncia il proprio voto contrario, in quanto le proposte di modifica in esame assimilano alle opere amovibili anche quelle realizzate con strutture fisse e stabili.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* sottolinea la necessità di una disposizione di questo tenore, per evitare difformità di disciplina a seconda dei Comuni. Peraltro, la misura è riferita alle cabine degli stabilimenti bal-

neari, in genere realizzate in legno e smontate al termine della stagione turistica.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 3.0.56, 11.0.55 e 11.0.56 sono respinti.

Sono successivamente respinti gli identici emendamenti 3.0.62, 11.0.57 e 11.0.60.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.0.63, 11.0.58 e 11.0.59.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* a nome del Gruppo, annuncia il proprio voto favorevole sugli emendamenti in esame. Infatti, in linea con la proroga di 15 anni delle concessioni balneari, prevista dalla legge di bilancio per il 2019, appare indispensabile sospendere i procedimenti amministrativi per la riscossione dei canoni pertinenziali, che risultano eccessivamente onerosi.

Con unica votazione, gli identici emendamenti 3.0.63, 11.0.58 e 11.0.59 sono respinti.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)*, accogliendo l'invito del relatore, ritira gli emendamenti 3.0.75, 3.0.76 e 3.0.92.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* fa propri gli emendamenti 3.0.75, 3.0.76 e 3.0.92.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.0.75 e 3.0.76 sono respinti.

L'emendamento 3.0.92 resta accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 3.0.94 e 11.0.135.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)*, intervenendo in dichiarazione di voto, evidenzia l'assoluta necessità di misure per favorire l'impiego di lavoratori stagionali, al fine di evitare che, all'apertura della prossima stagione turistica, molte aziende nei settori del turismo, della ristorazione, del commercio e della ricettività si trovino in gravi difficoltà. Invita, quindi, a una riflessione approfondita su questo tema.

Con unica votazione gli identici emendamenti 3.0.94 e 11.0.135 sono respinti.

Posti separatamente ai voti, sono altresì respinti gli emendamenti 3.0.95, 3.0.98, 3.0.99, 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102, 3.0.103, 3.0.104, 3.0.111, 3.0.112, 3.0.119, 3.0.120, 3.0.123, 3.0.124, 3.0.125, 3.0.126 e 3.0.127.

Il senatore AUGUSSORI *(L-SP-PSd'Az)* ritira l'emendamento 3.0.128.

Il senatore MALLEGNI *(FI-BP)* fa proprio l'emendamento 3.0.128, che resta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Posti ai voti separatamente, sono respinti gli emendamenti 3.0.129, 3.0.130, 3.0.131, 3.0.134 e 3.0.135.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana odierna, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 12,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 989

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.44 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, PUGLIA, L'ABBATE, Marco PELLEGRINI, TURCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «in favore delle piccole e medie imprese (PMI)» *inserire le seguenti:* «e dei professionisti, anche non organizzati in ordini o collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4»*;*

*2) sopprimere le seguenti parole: «*a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo» e *sostituire le parole:* «e sono» *con la seguente:* «anche»;

b) al comma 2, sopprimere la parola: «aziendali»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «alla PMI beneficiaria» *con le seguenti*: «alla PMI e al professionista beneficiari»;

d) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dalla PMI beneficiaria» *con le seguenti*: «dalla PMI e dal professionista beneficiari»;

e) al comma 4, sostituire le parole: «PMI beneficiaria» *con le seguenti*: «PMI e il professionista beneficiari»;

f) al comma 5 sostituire le parole: «della PMI beneficiaria» *con le seguenti:* «della PMI e del professionista beneficiari»;

g) al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «alla lettera b) del comma 3» *con le seguenti:* «al comma 1»;

h) al comma 6, sostituire le parole: «della PMI beneficiaria» *con le seguenti:* «della PMI e del professionista beneficiari».

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «creditrici delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, i commi 6 e 7 sono abrogati.

1-*ter*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 è abrogato.

1-*quater*. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: "i produttori, gli importatori e i grossisti" sono sostituite dalle seguenti: "i produttori e gli importatori";

2) il comma 2 è abrogato.

1-*quinquies*. All'articolo 2330 del codice civile le parole "entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-*sexies*. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è abrogato;

b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

c) dopo il comma 17 è inserito il seguente: "17-*bis*. La start-up innovativa di cui al comma 2 e l'incubatore certificato di cui al comma 5 inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10.".

1-*septies*. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio," sono inserite le seguenti: "fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-*bis*. La PMI innovativa di cui al comma 1 inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2.".

1-*octies*. Alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, articolo 2, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"*a)* frequenza di corsi di qualificazione tecnico professionale della durata di 250 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;".

1-*nonies*. All'articolo 12 del DPR 9 febbraio 2001, n. 187, il secondo periodo del comma 1 è soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.

1-*decies*. L'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, i decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2013, recante ''Disposizioni applicative dell'articolo 12 del DPR 187/2001'', e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante ''Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari'', sono abrogati.».

1.0.500

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi)

1. Al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 3, comma 23, le parole da: ''non possono'' a: ''improcedibile'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo versando le somme di cui al comma 1, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2 lettera *b)*, nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021'';

b) nell'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole: ''restanti rate'', sono inserite le seguenti: ''il 28 febbraio, il 31 maggio''.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 193 è sostituito dal seguente: ''193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma

189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di tali rate, di ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192 del presente articolo, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima, di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a partire dal l 0 dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo''».

Art. 3.

3.1 (testo 2)

Errani, De Petris, Grasso, Laforgia

Dopo le parole: «è abrogato»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «e, all'articolo 25, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis.* Al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole da: 'Il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale' fino a: 'disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie' sono sostituite dai seguenti periodi: 'In continuità con la disciplina e la misura dei compensi e rimborsi emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il rapporto dei medici delle liste ad esaurimento, di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, prosegue senza soluzione di continuità fino ad esaurimento della lista, ed è disciplinato, ad invarianza di oneri rispetto alle risorse finanziarie stabilite dalla normativa vigente, da una convenzione del tutto conforme, in analogia con quanto previsto dall'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministero della salute e l'INPS e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria. Al fine di incremen-

tare tutte le funzioni di accertamento medico legali sulle assenze dal servizio per malattia, ivi comprese le attività ambulatoriali inerenti alle medesime funzioni, svolti, in via prioritaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, il numero di controlli domiciliari e ambulatoriali, da garantire a ciascun medico, non potrà essere inferiore a quello previsto all'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 18 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni'.

Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari a 68,3 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019 e, per 18,3 milioni nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2017 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui al decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983.

Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

3.20 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 6, lettera *b-bis)* dopo le parole: "di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono aggiunte le seguenti: "e le associazioni sportive senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sportive a carattere nazionale o internazionale".

1-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

3.47 (testo 2)

TRENTACOSTE, MOLLAME, AGOSTINELLI, BOTTICI, FATTORI, PUGLIA, NATURALE, ABATE, GARRUTI, DESSÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

3.91 (testo 2)

TARICCO, BITI, MAGORNO, SBROLLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis*, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.92 (testo 2)

BATTISTONI, BERUTTI, LONARDO, SERAFINI, MALLEGNI, VITALI, BERARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone ricognitorio.».

3.103 (testo 2)

GRASSI, SANTILLO, PATUANELLI, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituito con il seguente:

"Art. 39. – (Sanzioni) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano, con dolo o colpa, il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 250 ad euro 2.500.

Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso l'importo della sanzione dovuto è pari ad un terzo del minimo indicato nel primo periodo della presente lettera.

In caso di accertamento di ripetute violazioni è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.

Nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al secondo periodo della presente lettera, il contribuente è tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità.

2. Le violazioni previste alle lettere a) e b) e al comma 1 dell'articolo 7-*bis* sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

5. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione.

6. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

7. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla competenza del Giudice Tributario"».

3.105 (testo 2)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente:

"*e-bis)* il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.500
I Relatori

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 5-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: ''con rappresentanza diretta nel CNEL'' aggiungere le seguenti: ''e quelle stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento nel settore''.

1-*ter*. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: ''4-*bis*. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a sessanta giorni. Il presente comma non si applica quando tutte le parti del contratto sono PMI''».

3.0.1 (testo 2)
Patuanelli, Santillo, Gallicchio, Puglia, Marco Pellegrini

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

1. Alla legge 11 aprile 1974, n. 138, gli articoli 2 e 3 sono abrogati e all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9 è abrogato;

b) al comma 10, le parole: "ai commi da 5 a 9" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5".

2. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal titolo V della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''.

3. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a

420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.".

4. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa''.

5. Al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, al comma 3 dell'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di micro-impresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino ad un terzo".

6. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

7. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

8. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia

di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: *a)* interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; *b)* interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013.

9. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

3.0.1 (testo 2 corretto)

PATUANELLI, SANTILLO, GALLICCHIO, PUGLIA, Marco PELLEGRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Altre misure di deburocratizzazione per le imprese)

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"*4-bis*. Fatto salvo quanto previsto dal titolo V della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta sono escluse dall'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita su registri cartacei e telematici''.

2. All'articolo 3 della Legge 27 gennaio 1968, n. 35 è abrogato il seguente periodo: "La decolorazione degli oli di semi dai pigmenti eventualmente presenti deve essere tale che gli assorbimenti spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron, corrispondenti rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10 misurati sull'olio diluito con eguale volume di esano in vaschette da centimetri 1, con riferimento all'esano normale.".

3. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Entro dieci giorni dall'adozione, le Regioni trasmettono la modulistica al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ne valuta la conformità agli accordi o intese. Il Dipartimento della Funzione Pubblica segnala alle Regioni le correzioni necessarie ad assicurare la corrispondenza dei moduli adottati a quanto stabilito in sede di accordo o intesa''.

4. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de *minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a condizione che venga dichiarata venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

5. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese e nel contempo una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del Codice civile, delle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* del Codice civile, è redatto per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'atto privo delle formalità richieste per l'atto pubblico è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Giustizia, ed è trasmesso al competente ufficio del Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

6. Per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, l'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è rilasciata entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica. Agli interventi di cui al presente comma realizzati con metodologia di scavo con minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro

dello sviluppo economico 10 ottobre 2013, non si applicano le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dei beni e delle attività culturali del 20 gennaio 2016, n. 1. Gli interventi di cui al presente comma possono essere autorizzati senza attivare la procedura di verifica dell'archeologia preventiva di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che ricadano nelle fattispecie di seguito indicate: *a)* interventi realizzati mediante utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti senza alcuna operazione di scavo; *b)* interventi realizzati, al di fuori dei centri storici come perimetrati dagli strumenti urbanistici vigenti o di aree sottoposte a vincolo archeologico, con metodologia di scavo a minitrincea, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013, a profondità già impegnate da infrastrutture esistenti o tali da coinvolgere esclusivamente il manto stradale e il suo sottofondo. In ogni caso, per i lavori di scavo relativi ai manufatti per l'alloggiamento dei cavi, il soprintendente, fatte salve le valutazioni in fase progettuale sull'ubicazione dei medesimi, può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera. Per gli interventi di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2013.

7. Ai soli fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il costo agevolabile dei "magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica" di cui all'allegato A annesso alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.».

3.0.15 (testo 2)

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, PUGLIA, TURCO, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia di fonti rinnovabili di energia).

1. All'articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: ''fra il 20 e l'80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''fra il 10 e il 50 per cento'' e le parole: ''ridotte di un terzo'' sono sostituite da ''ridotte della metà.'';

b) al comma 3-*quater*, le parole ''del 30 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'';

c) al comma 3-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento.'';

d) al comma 4-*bis*, le parole: ''del 20 per cento della tariffa incentivante'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 10 per cento della tariffa incentivante'';

e) al comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento''.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell'interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all'azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell'operatore che ha determinato il provvedimento di decadenza del GSE è oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna.»

3.0.81 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, CATALFO, MATRISCIANO, AUDDINO, BOTTO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, NOCERINO, ROMAGNOLI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifica alla disciplina del DURC)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1175 sono inseriti i seguenti:

''1175-*bis*. Il datore di lavoro e il lavoratore autonomo che, entro centottanta giorni dalla verifica negativa della regolarità contributiva, provvede a regolarizzare la propria posizione debitoria può recuperare i benefici normativi e contributivi di cui al comma 1175.

1175-*ter*. Il recupero dei benefici normativi e contributivi in ogni caso non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.''.

2. All'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1º giugno 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-*bis* I termini di 15 e 30 giorni di cui al comma 2 sono rispettivamente estesi a 45 e 90 giorni nel caso di verifica della regolarità per il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.'';

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: ''3. La regolarizzazione entro i termini di cui ai commi 2 e 2-bis genera il Documento in formato «pdf» di cui all'articolo 7 e ripristina il godimento d'ogni beneficio normativo e contributivo subordinato al possesso del Documento predetto.

c) al comma 4, le parole ''Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2'' sono sostituite dalle seguenti: ''Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 2-*bis*'';

d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-*bis*. In ogni caso il recupero dei benefici contributivi e normativi non può superare il maggiore importo tra il debito contributivo accertato e l'agevolazione goduta nel periodo di accertata irregolarità contributiva.''

3. All'articolo 2, comma 1-*bis*, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 1983, n.463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"».

3.0.500

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla modalità di gestione del Nuovo sistema informativo agricolo nazionale –SIAN)

1. Limitatamente ai lotti non ancora assegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, del decreto-legge

5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 è interrotta. Fermi restando gli effetti e l'ulteriore corso dei lotti già assegnati alla predetta data, tra cui almeno il Lotto 1, Agea nei successivi 60 giorni, in coerenza con le intervenute disposizioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74, al regolamento di esecuzione UE 2018/746 del 18 maggio 2018 e agli indirizzi della nuova Politica agricola comune, avvia l'espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con la pubblicazione del bando per l'affidamento, ad un unico fornitore, della gestione ed evoluzione del SIAN, anche avvalendosi di Consip S.p.a. La stazione appaltante organizza l'espletamento della gara affinché si concluda entro il termine del 31 dicembre 2019. Sino al termine della predetta procedura e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA provvede alla gestione e allo sviluppo del SIAN mediante la società di cui all'articolo 14, comma 10-*bis* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99-SIN spa, mediante proroga dei rapporti contrattuali in essere, a costi congruenti e comunque non superiori a quelli attuali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

3.0.600
I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa*)*

1. Al fine di proteggere i beni culturali, l'ambiente, il territorio, il paesaggio, l'agricoltura e le foreste dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, derivanti da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, si provvede in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di emergenza fitosanitaria e nel comma 2-*bis*, articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789.

2. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta la seguente lettera: ''c-*ter*. I piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a misure fitosanitarie di emergenza''.

3. Nei casi di misure fitosanitarie di urgenza derivanti da provvedimenti fitosanitari di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuano o fanno attuare tutte le misure ufficiali ritenute necessarie ad

evitare la possibile diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle piante e dei prodotti delle piante contaminate, sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.

4. La mancata attuazione delle misure ufficiali fitosanitarie di cui al comma 3, necessarie ad evitare la diffusione della malattia, è punibile ai sensi dell'articolo 500 del Codice penale.

5. Nelle fattispecie riportate al comma 3, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere a tutti i luoghi in cui i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, oggetto di misure fitosanitarie si trovano, in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, compresi i mezzi utilizzati per il loro trasporto e i magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale.

6. In caso di irreperibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo e, nelle ipotesi di cui al comma 5 questi rifiutino l'accesso, gli Ispettori fitosanitari ed il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario, nell'esercizio delle loro attribuzioni, al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 3, accedono alle aree e fondi privati con l'ausilio della forza pubblica.

7. L'articolo 1, comma 661, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è abrogato».

3.0.700

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di etichettatura)

1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) I commi 1 e 2 sono abrogati;

b) Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

''3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di intesa con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei set-

tori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, sono definiti per le finalità di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria. Sono fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative agli obblighi di tracciabilità e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.

3-*bis* Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, par. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) assicura la realizzazione di appositi studi diretti ad individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché per valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione dell'Unione congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 1.

3-*ter*. L'indicazione del luogo di provenienza è sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera *a)*, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018. La difformità fra il paese di origine o il luogo di provenienza reale dell'alimento e quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto articolo 1 del regolamento (UE) n. 775 del 2018, anche qualora risultino ottemperate le disposizioni dell'articolo 26.3, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento in materia di pratiche leali d'informazione''.

c) i commi 4 e 4-*bis* sono abrogati;

d) ai commi 6 e 12, le parole: ''dei decreti'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto'';

e) Il comma 10 è sostituito dal seguente:

''10. Per le violazione delle disposizioni relative all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 231 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»." Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2018, n. 32''.

f) al comma 11, le parole: ''del primo dei decreti'' sono sostituite dalle seguenti: ''del decreto''.

2. Il presente articolo entra in vigore 3 mesi dopo la data di notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, di cui viene data comunicazione con pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 4.

4.3 (testo 3)

PARAGONE, PATUANELLI, SANTILLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 560 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 560. *(Modo della custodia*). – Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 del codice di procedura civile.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare, affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino la sua integrità.

Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore, deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.

Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.».

4.0.16 (testo 3)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Misure di semplificazione delle procedure ereditarie e per la stipula di atti notarili in lingua straniera)

1. Il notaio redige con atto pubblico il certificato di successione su richiesta di uno degli eredi, dei chiamati all'eredità, dei legatari, degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente ovvero su richiesta di uno degli amministratori dell'eredità, dei curatori dell'eredità giacente o degli esecutori testamentari.

2. Il certificato non può, in ogni caso, essere emesso quando:

a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione;

b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

3. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato.

4. Nel certificato di successione sono indicati la data ed il luogo di apertura della successione, le generalità del defunto, la devoluzione del patrimonio ereditario, le generalità di ciascun erede e legatario e i diritti loro spettanti, i poteri della persona designata per eseguire le disposizioni testamentarie o per amministrare la successione.

5. Il certificato di successione può contenere dichiarazione di accettazione di eredità, anche con beneficio di inventario, o di rinuncia all'eredità o al legato, all'azione di riduzione per lesione di legittima, nonché accordi per l'integrazione dei diritti di legittimari lesi e di conferma di disposizioni testamentarie nulle.

6. All'atto della richiesta di registrazione del certificato di successione il notaio, su richiesta dei soggetti indicati al comma 1, allega la dichiarazione di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, compilando il modello dichiarativo definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso il notaio, ove a ciò non si sia già provveduto, autoliquida e versa, ricevendo la provvista dal richiedente, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e, se richiesta dai soggetti indicati al comma 1, i tributi per la voltura catastale automatica. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti termini e modalità di attivazione dell'allegazione della dichiarazione di successione alla richiesta di registrazione del certificato di successione, nonché le altre disposizioni di attuazione necessarie.

7. Il notaio incaricato della redazione del certificato di successione:

a) è legittimato a richiedere all'ufficiale dello stato civile il rilascio dei certificati e degli estratti, anche in copia integrale, necessari per accer-

tare l'effettiva titolarità dei diritti successori vantati dai richiedenti; il notaio è tenuto a corrispondere le somme dovute per il rilascio dei certificati e degli estratti di cui alla presente lettera;

b) richiede all'ufficio del registro generale dei testamenti il rilascio di una certificazione comprovante l'eventuale esistenza di disposizioni testamentarie;

c) verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli elementi forniti dal richiedente o comunque assunti;

d) ne cura l'iscrizione nel registro delle successioni entro 30 giorni.

8. Si presume che gli elementi risultanti dal certificato siano esatti. Si presume altresì che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nonché che sia titolare dei diritti o dei poteri in conformità a quanto enunciato nel certificato medesimo. È fatto salvo quanto previsto dal comma 13, secondo periodo.

9. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato di successione debitamente iscritto nel Registro delle successioni, in buona fede esegua pagamenti o consegni beni a persona o ente indicato nel certificato come legittimato a riceverli, è liberato dall'obbligazione.

10. Il certificato di successione è soggetto a registrazione in termine fisso.

11. Il notaio adotta le misure necessarie per informare gli altri beneficiari della emissione del certificato.

12. Il certificato di successione è trascritto nei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili caduti in successione e nei registri delle imprese nella cui circoscrizione hanno sede le aziende o le società le cui partecipazioni sono cadute in successione, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni. La trascrizione nei registri immobiliari, qualora il certificato contenga accettazione di eredità o legato, produce gli effetti previsti dall'articolo 2648 del codice civile.

13. Il notaio rettifica il certificato in caso di errore materiale. Il notaio modifica o revoca il certificato, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

14. Il certificato può essere opposto da chiunque abbia diritto di richiederlo a norma del comma 1, mediante reclamo davanti al tribunale, in composizione collegiale, del luogo in cui è residente il notaio che lo ha emesso. Si applica l'articolo 739 del codice di procedura civile e il termine decorre dalla stipula dell'atto per i soggetti intervenuti e dalla notificazione per i soggetti non presenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini dell'opposizione avverso la rettifica, la modifica e la revoca adottate ai sensi del comma 12.

15. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei territori nei quali si applica il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

16. Dopo l'articolo 55 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 55-*bis*. 1. L'atto può essere rogato con le modalità di cui

agli articoli 54 e 55 su richiesta di almeno una delle parti se essa, pur conoscendo la lingua italiana, dichiara di aver interesse alla spedizione dell'atto o di una sua copia all'estero."».

4.0.17 (testo 2)

PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, VONO, PUGLIA, PARAGONE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 4-*bis*.

(Obbligo di iscrizione delle pubbliche amministrazioni nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 12 è sostituito dai seguenti:

"12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, comma 6, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non vi abbiano già provveduto, comunicano al Ministero della giustizia, con le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 12-quater e nel termine di quarantacinque giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il proprio domicilio digitale, inteso in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. Le stesse amministrazioni pubbliche, ove determinati loro organi o articolazioni, anche territoriali, abbiano, in relazione a specifiche materie, autonoma capacità processuale ovvero sia previsto da specifiche disposizioni di legge che la notificazione di atti relativi o strumentali a procedimenti giudiziali sia eseguita presso di essi, comunicano al Ministero della giustizia, sotto la propria responsabilità e nel rispetto del termine di cui al primo periodo, i domicili digitali dei predetti organi e articolazioni. Il Ministero della giustizia provvede alla formazione di un elenco.

12-*bis*. Ai soli fini della costituzione nei procedimenti giudiziali con modalità telematiche tramite propri dipendenti, la pubblica amministrazione può altresì comunicare al Ministero della giustizia ulteriori domicili digitali, corrispondenti a specifiche unità organizzative omogenee; le comunicazioni relative al procedimento sono eseguite al domicilio digitale comunicato a norma del presente comma ed utilizzato dalla medesima pubblica amministrazione per la costituzione con modalità telematiche. I domicili digitali comunicati a norma del presente comma sono riportati

in una specifica sezione dell'elenco denominata ''sezione delle unità organizzative omogenee''.

12-*ter*. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Gli altri soggetti ai quali la legge riconosce poteri notificatori possono accedere alle informazioni di cui al primo periodo per il tramite degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti al solo fine di esercitare i predetti poteri. La specifica sezione di cui al comma 12-bis non è consultabile dagli avvocati e non costituisce pubblico elenco a norma dell'articolo 16-ter. Le notificazioni effettuate presso i domicili digitali riportati nella predetta sezione si considerano inesistenti.

12-*quater*. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono adottate le specifiche tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12, 12-*bis* e 12-*ter*. Tale provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

12-*quinquies*. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, le notificazioni e comunicazioni si eseguono presso il domicilio digitale di protocollo o comunque presso uno dei domicili digitali riferibili alla pubblica amministrazione inadempiente, presenti nell'elenco di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.''.

2. Sino alla scadenza del termine assegnato a norma dell'articolo 16, comma 12, primo periodo, come sostituito dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 4-*ter*.

(Modifiche al codice del consumo)

1. All'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo la lettera b-ter), è aggiunta la seguente:

''b-*quater*) Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno''.

2. All'articolo 144-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

''9-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata quale organismo responsabile ai sensi dell'art. 7, par. 1, del Regolamento (UE) 2018/302 del 28 febbraio 2018. In relazione al Regolamento

(UE) 2018/302, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni del medesimo Regolamento (UE) 2018/302, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.

9-*ter*. Al fine di assicurare il rispetto del divieto di discriminazioni di cui al Regolamento (UE) 2018/302 il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) fornisce assistenza ai consumatori, ai sensi dell'art. 8 del medesimo Regolamento (UE) 2018/302. Per le finalità di cui al precedente periodo si applica la procedura di cui all'articolo 30, comma 1-bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.''.

Art. 4-*quater*.

(Equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti della Pubblica Amministrazione).

1. Al comma 3 dell'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Fermo restando quanto previsto dalle leggi speciali, le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Sono nulle le clausole dei contratti d'opera che determinano il compenso in violazione del presente comma.».

4.0.21 (testo 2)

OSTELLARI, AUGUSSORI, SAPONARA, CAMPARI, FAGGI, PEPE, PERGREFFI, PILLON, RICCARDI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa per le perizie strumentali e fisiche sulla persona offesa)

1. All'articolo 590-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Il delitto, nei casi di lesioni gravi di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

2. Per i reati di cui all'articolo 590-*bis*, ultimo comma, del codice penale, come aggiunto dal comma 1, commessi prima della data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine per presentare la querela decorre dalla data predetta, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

3. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata".

Art. 5.

5.500
I Relatori

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante ''Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)'', la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''due''.

2-*ter*. Il presidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, in carica all'entrata in vigore della presente disposizione, è confermato sino a naturale scadenza».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni urgenti nel settore aereo».

Art. 7.

7.2 (testo 2)
Patuanelli, Santillo, Grassi, Puglia

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è aggiunto il seguente:

''8-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 8, al fine di snellire la gestione amministrativa e ridurre gli oneri per la pubblica amministrazione, nonché preservare le esigenze di riservatezza, flessibilità e continuità operativa, la realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 sugli immobili in uso al Ministero della Difesa è di competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li esegue con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per tali fini, sono stipulate una o più convenzioni tra il Ministero competente

ad erogare il finanziamento e il Ministero della Difesa cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Per le parti non incompatibili con la presente disposizione, alle predette convenzioni si applica il suddetto decreto.''.»

Art. 8.

8.500
I Relatori

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, nonché l'operatività della relativa struttura di supporto, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

1-*ter.* A decorrere dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri dallo stesso individuate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.

1-*quater.* Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-*ter*, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti messi a disposizioni delle strutture di cui al comma 1-*ter*, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di processi complessi, nonché di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche qualificazioni richieste ed i relativi compensi.

1-*quinquies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo per le esigenze indifferibili».

8.0.16 (testo 2)
PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole: " restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".

2. Gli interventi di cablaggio dei fabbricati con impianti in fibra ottica non richiedono approvazione da parte della assemblea del condominio, a meno che comportino modifiche in grado di alterare l'entità sostanziale o la destinazione della cosa comune, nel qual caso si applica l'articolo 1120, secondo comma, del codice civile. L'articolo 1, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è abrogato».

8.0.500
I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

(Misure di semplificazione per l'innovazione)

1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-*bis*. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori è subordinato alla trasmissione da parte dell' operatore di rete alla Soprintendenza competente, di documentazione cartografica rilasciata dalle competenti autorità locali che attesti la sovrapposizione dell'intero tracciato ai sottoservizi esistenti.

La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla Soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, è altresì depositato in Soprintendenza, ai fini della preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia conto anche della risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.

2-*ter*. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1 ottobre 2003, ai fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive, concordate con la Soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette indagini, dei cui esiti, valutati dalla Soprintendenza, si tiene conto nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate dalla procedura di verifica preventiva dell'impatto archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il Soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo.'';

b) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente: ''4-*bis*. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all'edificio predisposte per le reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile. Tale disposizione non si applica agli immobili tutelati ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.'';

c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto''.

2. All'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: ''conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree'', sono aggiunte le seguenti: ''un'istanza unica'';

b) al comma 6 dopo le parole: ''Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi'' sono aggiunte le seguenti: ''e delle eventuali opere civili'';

c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: ''7-*bis*. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del de-

creto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni di cui all'art. 10 comma 4 lettera *g)* del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004, è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica''.

3. All'allegato ''B'' al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il capoverso ''B.10'' è sostituito con il seguente: ''B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete – fatta salva la fattispecie dell'installazione delle stesse all'interno di siti recintati già attrezzati con apparati di rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dal precedente punto A.8 – o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione''.

4. All'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: ''3-*bis*. Nel caso di interventi finalizzati ad installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, il nulla osta di cui al comma 3 viene rilasciato nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Comune''.

5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: ''entro sessanta giorni dalla richiesta'', sono aggiunte le seguenti: ''ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento ad interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità''».

Art. 9.

9.0.22 (testo 2)

PATUANELLI, GRASSI, SANTILLO, CASTELLONE, SILERI, DI MARZIO, ENDRIZZI, MARINELLO, MAUTONE, Giuseppe PISANI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni di semplificazione in materia farmaceutica)

All'articolo 1, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

''4-*ter*. L'inserimento nell'elenco di cui al comma 4 dei medicinali non ancora in commercio in Italia o di indicazioni terapeutiche non autorizzate di medicinali già in commercio in Italia per altre indicazioni è su-

bordinato alla negoziazione del prezzo tra l'azienda produttrice e l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Per i medicinali già presenti nel citato elenco, il prezzo massimo di cessione a carico del Servizio sanitario nazionale è quello già applicato e non può, comunque, superare il prezzo massimo di cessione già rimborsato dal Servizio sanitario nazionale per le altre indicazioni terapeutiche relative allo stesso medicinale.''.

Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 34, comma 6, secondo periodo la parola ''due'' è sostituita dalla seguente: ''quattro'';

all'articolo 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, commi 6 e 7, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale è soggetto alla sanzione amministrativa da euro ventimila a euro centomila. Il titolare dell'AIC che apporta una modifica ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35 soggiace alla sanzione amministrativa da euro quarantamila a euro duecentomila.''.

9.0.500

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 365, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali, per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2020'';

b) al comma 687, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene compresa nell'Area della contrattazione collettiva della Sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''».

9.0.600
I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Ricetta medico veterinaria)

1. All'articolo 118, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, del 6 aprile, al comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente periodo: ''Il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, esclusivamente per gli animali non produttori di alimenti e in casi di comprovata impossibilità ad effettuare la prescrizione con ricetta elettronica, può effettuare la prescrizione in forma cartacea. Per le prescrizioni di medicinali contenenti sostanze ad azione antimicrobica nei casi di cui al primo periodo, il medico veterinario deve trasmettere, via posta elettronica certificata, entro sette giorni lavorativi, copia della ricetta al servizio veterinario competente per territorio e al Centro servizi nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo e Molise di cui al decreto ministeriale 2 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001''».

Art. 10.

10.0.23 (testo 2)
Turco, Montevecchi, Romano, Mininno, Catalfo

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Presa in carico dipendenti con contratto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica degli istituti in gravi difficoltà economiche e finanziarie)

1. All'articolo 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: ''gli istituti superiori di studi musicali non statali e le accademie non statali di belle arti'', sono inserite le seguenti: ''che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999 n. 508'';

b) al comma 2 dopo le parole: ‘‘i processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze’’, sono inserite le seguenti: ‘‘da emanarsi entro e non oltre il 30 aprile 2019’’;

c) al comma 4, dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "nonché per la presa in carico nei ruoli dello Stato del personale a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica che hanno avuto come ente gestore e finanziatore le rispettive province di appartenenza oppure i rispettivi comuni, anche congiuntamente, a condizione che questi ultimi siano in condizioni di dissesto finanziario. I dipendenti di cui al precedente periodo mantengono la sede di servizio presso le rispettive istituzioni e non costituiscono aumento della dotazione organica complessiva delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.".

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3, dell’articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come incrementato dell’articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

10.500

I Relatori

*All’***articolo 10***, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, le parole: «negli anni 2018 e 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «nell’anno 2018», *e le parole:* «per ciascuno degli anni 2018 e 2019», *sono sostituite dalle seguenti:* «per l’anno 2018»;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis*. All’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole ’’corso-concorso selettivo di formazione’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’concorso per titoli ed esami";

b) il secondo periodo è soppresso;

c) al terzo periodo le parole ’’per l’accesso al corso-concorso’’ sono soppresse e le parole ’’nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo’’;

d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;

e) l’ottavo periodo è sostituito dal seguente: ’’Con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento del concorso e dell’eventuale preselezione,

le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.'';

f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto il seguente: ''Nell'ambito del primo concorso bandito successivamente al 10 gennaio 2019, è assicurato un punteggio aggiuntivo, in sede di valutazione dei titoli, a tutti i concorrenti cui sia stata conferita, per almeno due interi anni scolastici, la qualifica di dirigente scolastico, e che abbiano svolto le relative funzioni, senza essere mai stati valutati negativamente. I predetti soggetti sono ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di cui al precedente periodo. A coloro tra i medesimi soggetti che abbiano, altresì, superato tutte le prove, sia scritte sia orali, di precedenti concorsi pubblici per dirigenti scolastici, è riservato il 50 per cento dei posti''.

2-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquanta dirigenti tecnici, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie e alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fermo restando il limite dei posti vacanti e disponibili nel relativo organico.

2-*quater*. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 94, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati sino al 31 dicembre 2019. Alla scadenza della predetta proroga, qualora non siano ancora stati immessi in ruolo i vincitori del concorso di cui al comma 2-ter, possono essere attribuiti nuovi incarichi, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Gli incarichi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma terminano, comunque, con l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso.

2-*quinquies*. Il reclutamento di cui al comma 2-ter e gli incarichi di cui al comma 2-quater sono disposti nel limite di una maggiore spesa di personale pari a 7,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Nell'anno 2019, è altresì autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per lo svolgimento del concorso di cui al comma 2-ter.

2-*sexies*. All'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

''2-*bis*. Ai presidenti delle commissioni di cui al comma 2 presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è dovuto un compenso, nel limite di una maggiore spesa complessivamente non superiore a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La misura individuale del compenso è definita in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro, anche in considerazione del numero di classi per le quali è svolta la funzione di presidente. Nelle more della contrattazione, la misura individuale del compenso è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze''.

2-*septies*. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2-*octies*. Il vincolo di cui all'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di istruzione, qualunque sia la procedura utilizzata per il reclutamento.

2-*nonies*. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle istituzioni scolastiche sino all'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole ''2018/2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019/2020'';

b) al secondo periodo, le parole ''prime fasce delle'' sono soppresse e, dopo le parole ''2019/2020'', sono aggiunte le seguenti: ''per il triennio successivo'';

c) il terzo periodo è soppresso.

2-*decies*. All'onere derivante dal comma 2-*quinquies*, pari a 7,76 milioni di euro nel 2019 e a 7,26 milioni di euro a decorrere dal 2020, e dal comma 2-*septies*, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1 e 2-bis. All'onere derivante dal comma 2-*sexies*, pari a 7,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 18 dicembre 1997, n. 440».

10.600

I Relatori

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''al 31 dicembre 2021'' e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2019''».

Art. 11.

11.0.43 (testo 2)

CASTALDI, ANASTASI, VACCARO, PUGLIA, PATUANELLI, SANTILLO, GRASSI, GALLICCHIO, TURCO, L'ABBATE, Marco PELLEGRINI, GIROTTO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee)

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse.

2. Il PTESAI deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PTESAI devono altresì essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative istallazioni che abbiano cessato la loro attività.

3. Il PTESAI è adottato previa valutazione ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, di intesa con la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa non è raggiunta entro 60 giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata è convocata in seconda seduta su richiesta del Ministro dello sviluppo economico entro 30 giorni, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di 120 giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di espresso e motivato dissenso della Conferenza unificata, il PTESAI è adottato con riferimento alle sole aree marine.

4. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 1, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della sostenibilità ambientale e sociale, i procedimenti amministrativi, ivi inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di nuovi permessi di prospezione o di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:

a) proroga di vigenza delle concessioni di coltivazione di idrocarburi in essere;

b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;

c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;

d) riduzione dell'area, di variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarità.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'adozione del Piano, i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi, con conseguente interruzione di tutte le attività di prospezione e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attività.

6. La sospensione di cui al comma 5 sospende anche il decorso temporale dei permessi di prospezione e di ricerca, ai fini del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non è dovuto il pagamento del relativo canone.

7. Successivamente all'approvazione del Piano di cui al comma 1, nelle aree in cui le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i permessi sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti di rigetto delle istanze di permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi o di concessione di coltivazione di idrocarburi e di revoca, anche su aree parziali, dei permessi di prospezione o di ricerca in essere. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca è comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. In caso di mancata approvazione del Piano entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 5 riprendono efficacia.

8. A decorrere dal 1º giugno 2019, i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così rideterminati:

a) concessione di coltivazione: 2.041,00 euro per chilometro quadrato;

b) concessione di coltivazione in proroga: 3.067,00 euro per chilometro quadrato;

c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;

d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.

Al venir meno della sospensione di cui al comma 5 i canoni annui, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dei permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

a) permesso di prospezione: 129,15 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 258,3 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 516,6 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 1.033,2 euro per chilometro quadrato.

Le risorse incrementali, derivanti dalle disposizioni in materia di aumento dei canoni di superficie di cui al presente comma, sono riassegnate dal Ministero dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo di spesa da istituire presso il Ministero dello sviluppo economico, destinati all'attuazione della presente norma e in misura pari a 1 milione di euro per gli anni 2020 e 2021 alla copertura degli oneri connessi alla predisposizione del PTESAI.

9. Le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi relative a titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, nonché le relative opere strumentali, non rivestono carattere d'interesse strategico nazionale e non sono di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Resta fermo il carattere di pubblica utilità delle attività di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo.».

11.0.89 (testo 2)
GARRUTI, DESSÌ

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Disposizioni per lo sviluppo della mobilità elettrica)

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce tariffe per la fornitura dell'energia elettrica destinata alla ricarica dei veicoli, applicabili al punto di prelievo in ambito privato e

agli operatori del servizio di ricarica in ambito pubblico di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che possano favorire l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica.»

11.0.500

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Misure di semplificazione in materia contabile in favore degli Enti locali)

1. Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''30 giugno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2019''.

2. Al fine di semplificare gli adempimenti previsti per gli enti locali, in ottemperanza al decreto 7 dicembre 2018 che stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019, sono differiti alla stessa data gli adempimenti previsti:

a) dall'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

b) dall'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) dall'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d) dall'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

f) dall'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati'';

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati''.

4. Fermo restando quanto previsto da commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui all'articolo 13 e seguenti del CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell' articolo 15, commi 2 e 3, del CCNL 2016-2018, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.

5. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo tecnico-politico cui partecipano rappresentanti dell'Anci e tecnici del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, da individuarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di formulare proposte per la ristrutturazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti locali in considerazione della durata delle posizioni debitorie e dell'andamento dei tassi correntemente praticati nel mercato del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma, non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti, né rimborsi spese.

6. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''Per gli anni dal 2018 al 2020'' sono soppresse.

7. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola ''accertamenti'' sono inserite le seguenti: ''e ad altri interventi di sollecitazione, anche bonaria, al pagamento'';

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nei casi in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione, la presente disposizione si applica esclusivamente in relazione alle attività di controllo che spettano alle strutture comunali preposte, nonché ai programmi di collaborazione con il concessionario che coinvolgono personale e strutture del comune, il cui esito sia misurabile con certezza.''.

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:

''2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.''.

9. I Comuni, le Province e le Città metropolitane possono ripartire l'eventuale disavanzo, conseguente all'operazione di stralcio dei crediti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione prevista dall'articolo 4 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo di cinque annualità in quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in 5 anni non può essere superiore alla sommatoria dei residui attivi cancellati per effetto dell'operazione di stralcio al netto dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione.

10. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ''entro il termine del 15 dicembre 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il termine del 30 dicembre 2019''.

11. Il comma 892 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituito dal seguente:

''892. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2019 e di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.'';

12. All'onere di cui al comma 11, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *a)*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2020».

11.0.600

I Relatori

*Dopo l'***articolo** *aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18)

1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: ''non superiore'' sono sostituite con la seguente ''pari''».

11.0.700

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazioni in materia di auto di servizio)

1. Al fine di favorire il contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei consumi, nonché la tutela ambientale attraverso la riduzione delle emissioni, all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di veicoli il cui valore di emissione di grammi di biossido di carbonio per chilometro, così come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del medesimo veicolo, sia uguale o inferiore a 160''.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica».

11.0.800

I Relatori

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Semplificazione in materia di riparto del fondo Forze di Polizia)

1. L'incremento di 7.500.000 di euro, di cui all'articolo 1, comma 442, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, del fondo previsto dall'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è destinato per 2.850.000 euro alla Polizia di Stato, per 2.550.000 euro all'Arma dei carabinieri, per 1.800.000 euro al Corpo della Guardia di finanza e per 300.000 euro al Corpo della Polizia penitenziaria».

11.0.900
I RELATORI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie anche connesse alla gestione del fenomeno migratorio, la dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale di Area I, di prima fascia, del Ministero dell'Interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, può essere incrementata nella misura di un'unità, con contestuale riduzione di due unità di dirigente di Area I, di seconda fascia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

€ 4,00